

N. R.G. 73138/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **73138/2014** promossa da:

██████████ (C.F. 01424770335), con il patrocinio dell'avv. PRIMAVERA SABRINA e dell'avv.
GALIMBERTI ELEONORA (GLMLRM79E59F205D) VIA NOMENTANA 909 00100 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PRIMAVERA SABRINA

ATTORE/I

contro

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ANNESE PIETRO,
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI, 36 00193 ROMA presso il
difensore avv. ANNESE PIETRO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ██████████ ha convenuto in giudizio la Wind spa al fine di accertare e dichiarare l'inadempienza agli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di fornitura di servizi di telefonia denominato 'Tutto Aziende e Happy Aziende' sottoscrivendo contestualmente la modulistica relativa al passaggio dal precedente gestore Telecom e la portabilità dei numeri telefonici (pag. 2 atto di citazione) e dichiarare che per effetto di tale inadempienza essa Wind è tenuta al risarcimento del danno nella misura di € 77.318,00 oltre interessi e rivalutazione .

Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha contestato in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria innanzi il Corecom ed ha contestato altresì la domanda nel merito, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della società attrice al pagamento della somma complessiva di € 5.646,29 e precisamente € 3.082,03 di cui alla fattura n. 2008T000821093 del 17/07/2008, relativa alla linea mobile account 100581345, emessa per canoni e penali maturate a titolo di recesso anticipato; € 449,49 di cui alla fattura n. 200T000821094 del 17/07/2008; € 364,49 di cui alla fattura n. 2008T001079146 del 17/09/2008; € 523,61 di cui alla fattura n. 2008T001333638 del 17/11/2008; € 882,55 di cui alla fattura n. 2009T000094863 del 17/01/2009 ed € 344,21 di cui alla fattura n. 2009T000345754 relative alla linea fissa account n. 100581346.

Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 CPC, escusso il teste ammesso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/01/2017 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC.

Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa è emerso che:

- 1) la parte convenuta ha riconosciuto il disservizio arrecato a parte attrice, sin dal deposito delle memorie istruttorie ed ha formulato delle proposte transattive, non accettate dall'attrice perché ritenute incongrue;
- 2) la domanda in ordine al risarcimento del danno come formulata è risultata essere esorbitante e non adeguatamente provata in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il disservizio e il danno economico richiesto da parte attrice, con la conseguenza che, sebbene appare innegabile (e non contestata) la verifica del disservizio medesimo, la sua quantificazione deve essere ridotta in misura proporzionale, equitativamente determinata, ed adeguata alle circostanze del caso concreto;
- 3) per tali ragioni, la somma che si ritiene liquidabile in via equitativa è pari ad € 3.000,00;



- 4) in merito alla domanda riconvenzionale, la stessa non può essere meritevole di accoglimento in quanto in primo luogo sussiste senz'altro il disservizio imputabile alla società Wind ed in secondo luogo in quanto le fatture del 16/02 – 16/04/2009 sono state emesse successivamente alla risoluzione del contratto di telefonia, determinata dal riferito disservizio.
- 5) Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di ristoro del danno in favore dell'attrice deve stimarsi in € 3.000,00 in via equitativa e che le spese processuali, tenuto conto dell'esito della lite, devono compensarsi integralmente.

P.Q.M.

- 1) accoglie la domanda di risarcimento proposta da [REDACTED] già [REDACTED] e per l'effetto condanna la convenuta Wind spa a corrispondere in favore dell'attrice in via equitativa la somma di € 3.000,00, oltre interessi dalla data del saldo sino al soddisfo;
- 2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Roma, 6 settembre 2017

Il Giudice
Antonella Zanchetta

